

LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA

IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Indice

Premessa.....	4
La genesi	5
La legislazione nazionale.....	6
Il Metodo Augustus	9
La legislazione regionale in Piemonte	11
La programmazione regionale in Piemonte	25
Il contesto territoriale alessandrino	28
La Protezione Civile in Provincia di Alessandria	30
La programmazione in Provincia di Alessandria	37
Il Programma Provinciale di Protezione Civile	41
L'Ufficio Territoriale del Governo	49
Il Sindaco	50
La programmazione comunale in Provincia di Alessandria	52
Rapporto tra pianificazioni di emergenza e territoriale	54
Conclusioni	56

Premessa

Proponendomi di formulare alcune riflessioni sullo stato della pianificazione locale di emergenza, nello specifico normativo regionale piemontese e, più in particolare, nell'ambito territoriale alessandrino, ritengo opportuno esporre preliminarmente un breve excursus sugli sviluppi concettuali e normativi della protezione civile in generale, dapprima al livello nazionale del settore, proseguendo poi verso livelli legislativi ed attuativi decrescenti, fino a giungere ai limiti "inferiori", ma solo in termini di gerarchie territoriali, poiché fondamentali per la salvaguardia di vite umane e beni, propri della pianificazione provinciale e comunale.

Ho scelto questo percorso poiché il concetto di Protezione civile si è venuto gradualmente definendo attraverso un lungo ed elaborato cammino di progressiva presa di coscienza collettiva, la cui comprensione è fondamentale ai fini di una corretta interpretazione dell'attuale assetto filosofico e conseguentemente normativo, anche della sua pianificazione.

Ho poi ritenuto utile inserire pedissequamente alcuni estratti testuali da normative e strumenti di pianificazione locali, allo scopo di agevolare il professionista non particolarmente esperto in materia, nella eventuale progettazione del piano di emergenza di un Comune appartenente alla Regione Piemonte e, particolarmente, alla Provincia di Alessandria, fornendogli i riferimenti e le cognizioni basilari minime necessarie.

Chi intendesse affrontare tale compito, potrà inoltre proficuamente consultare altri documenti redatti a questo scopo dal Servizio Protezione Civile della nostra Provincia e presenti sul suo portale, all'indirizzo internet <http://www.protezionecivile.al.it/index.php?idservice=301>:

- Linee Guida Piani Comunali o Intercomunali
- Schede di censimento risorse, per Piani Comunali/Intercomunali di Protezione Civile

- Schema per l'auto-valutazione dei Piani Comunali/Intercomunali di Protezione Civile.

La genesi

Forme elementari di assistenza reciproca, in principio a livello individuale e successivamente, con lo sviluppo della vita sociale e l'urbanizzazione, estese alla popolazione indistinta, sono intrinseche alla natura ed alla storia stessa dell'uomo. Gli sviluppi più organici avvennero infatti in conseguenza dei processi di urbanizzazione, per il maggior rischio di incendi estesi che questi hanno comportato e la necessità di farvi fronte adeguatamente.

Ma non pare il caso di spingere l'analisi così indietro nel tempo. Invece, le origini temporali più significative, in quanto organizzativamente sistematiche e dettate da una sempre più definita coscienza collettiva e statutale, può farsi risalire agli inizi del secolo scorso, quando la necessità di tutelare l'integrità delle persone, dei beni e del territorio veniva peraltro sentita essenzialmente per gli aspetti legati all'esposizione del territorio ai possibili eventi naturali e, principalmente, a quelli di origine tellurica.

Gli interventi erano così caratterizzati dall'estemporaneità ed attivati solo al manifestarsi degli eventi emergenziali, non esistendo un sistema strutturato, costantemente attivo, e l'azione intrapresa era fondamentalmente di tipo paramilitare.

Con il trascorrere del tempo, una maggiore sensibilità e consapevolezza hanno indotto ad un approccio filosoficamente e funzionalmente più adeguato alla complessità dei fenomeni possibili, estendendo gli scenari anche agli eventi di origine antropica, causati cioè dagli effetti delle attività umane sul territorio ed alla creazione di un sistema complesso, in cui intervengono una grande pluralità di soggetti dotati di conoscenze e competenze istituzionali interdisciplinari.

Tale evoluzione, necessariamente, ha potuto concretizzarsi grazie al sostegno ed alla normazione offerti dal parallelo sviluppo legislativo, che può essere così di seguito sintetizzato.

La legislazione nazionale

Dopo alcuni tentativi, decisamente embrionale quello del 1911 con la Legge 774 per opere di sistemazione idraulica e bonifiche e poco meno il successivo, nel 1925 con la Legge 473 per la “Istituzione di organi fondamentali di soccorso”, dobbiamo risalire intorno al 1926 per assistere al primo sforzo organico, quando il R.D. n. 2381 del 9 dicembre impartiva “Disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici e di altra natura”.

Il Decreto attribuiva compiti specifici a diverse componenti dello Stato ed il loro coordinamento assegnato in competenza al Ministro dei lavori pubblici; in assenza sua e del Segretario delegato, il coordinamento generale passava ai Prefetti, che poi di fatto erano coloro che si trovavano a gestire le emergenze.

Dopo una serie di progetti di legge specifici, infruttuosamente presentati negli anni tra il 1950 e il 1967, la vera svolta avviene nel 1970.

Le continue emergenze nel Polesine e, successivamente, l'alluvione di Firenze nel 1966 ed il terremoto del Belice nel 1968, indussero infatti ad emanare la prima vera e propria legge d'impostazione scientifica che delineava un quadro organico di interventi di protezione civile, con la Legge 996/1970 “Norme sul soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite da calamità – Protezione Civile”.

Per la prima volta veniva infatti definito in un ambito normativo il concetto di Protezione Civile, benché rivolto alla sola gestione del soccorso nella fase emergenziale; l'organismo fondamentale d'intervento era individuato nel

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, forse anche in virtù di ciò, l'attribuzione delle competenze veniva trasferita al Ministero dell'Interno.

I gravissimi eventi del Friuli nel 1976 e dell'Irpinia nel 1980, sconvolsero ulteriormente la coscienza del Paese ed esplicitarono concretamente il senso dell'inadeguatezza organizzativa dello Stato in questo settore.

Si fece così strada l'esigenza di una nuova e radicalmente più moderna filosofia della protezione civile, che superasse il concetto del semplice intervento di soccorso a tragedia avvenuta: prende corpo la necessità di prevedere un'attività più sistematica e, quello che è più importante, articolata nelle fasi propedeutiche della previsione e della prevenzione, che prolunghi inoltre i propri effetti fino alla susseguente post-emergenza, nella fase di ricostruzione e ripristino delle condizioni sociali ed economiche.

La necessità di estendere i principi della pianificazione anche al settore della protezione civile comincia così ad assumere concreta attuazione, ampliando compiti e funzioni del settore, fino a ricoprire anche il cosiddetto "tempo di pace" e rendendoli continuativi.

Nell'anno 1982, viene istituito dapprima il Dipartimento della Protezione Civile e poi approvata, ma solo dieci anni dopo, la Legge 225/1992 che definisce la protezione civile come "funzione" che si realizza attraverso le quattro attività fondamentali e sempre attuali, poiché successivamente consolidate, di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, che rappresentano il prodotto della sinergia (sussidiarietà) di enti e soggetti diversi.

Specifica poi che l'attività di previsione consiste nello studio e nella determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, nell'identificazione dei rischi ed nell'individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi, da concretizzarsi nella predisposizione ed attuazione dei programmi regionali e provinciali di previsione e prevenzione, in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali. Il Prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per

fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della Provincia e ne cura l'attuazione.

Questa legge espone e disciplina quindi in modo sempre più dettagliato i principi della programmazione in ambito settoriale, oltre ad avere il merito di introdurre una nuova classificazione dei rischi, suddividendoli secondo tre livelli, non in base alla tipologia dell'evento, ma all'intensità ed alle forze chiamate ad intervenire.

Oltre a ciò, è opportuno ricordare gli importanti cambiamenti introdotti da una serie di provvedimenti finalizzati al decentramento amministrativo e funzionale, importanti ai fini della graduale definizione dell'attuale assetto normativo, tra cui il fondamentale Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, che trasferiva alle Regioni e agli Enti Locali tutte le funzioni inerenti alla protezione civile, ad eccezione di quelle espressamente mantenute dallo Stato. Questo Decreto delegava in modo esplicito alle Regioni le competenze operative in caso di eventi che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni.

In tempi più recenti, il decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", va a modificare alcuni precedenti provvedimenti, il più rilevante dei quali, ai nostri fini, è proprio la L. 225/1992.

Va precisato che a tutt'oggi, anche per il combinato disposto con la riforma delle Province, ancora in fase di completa definizione, non ha trovato integrale applicazione ed in particolare il suo recepimento da parte della legislazione regionale.

Questo per l'incertezza determinata dall'ancora non chiaro destino degli attuali servizi di Protezione Civile provinciali, dal fatto che molte Prefetture non sono ancora strutturate per una completa operatività nella gestione delle emergenze ed inoltre che le Regioni stesse potrebbero delegare alcune loro competenze in materia alle Province riformate.

La L. 100/2012, infatti, prevede tra l'altro che:

- al verificarsi di un evento di tipo b) o c) il Prefetto (anziché il Presidente della Provincia, in Piemonte, dove la Regione gli ha delegato tale compito, ai sensi del D.lgs. 112/1998), assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale;
- entro 90 giorni dalla sua data di entrata in vigore (14 luglio 2012), ciascun comune approva, con deliberazione consiliare, il piano di emergenza comunale e provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico di questo strumento. Copia del piano deve essere trasmessa alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo e alla Provincia territorialmente competenti.

Importante poi, in tema di pianificazione, la disposizione che i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento ai piani di emergenza comunali e ai piani regionali di protezione civile. La modifica di questo comma ribalta la precedente impostazione che prevedeva che fossero le attività di protezione civile a doversi armonizzare con i programmi territoriali.

Il Metodo Augustus

Trattando gli aspetti di programmazione e pianificazione, non è possibile omettere un riferimento allo storico precursore, l'imperatore romano Ottaviano Augusto ed al "metodo" elaborato poi in tempi recenti per dettare i primi indirizzi della moderna pianificazione di emergenza, ispirato proprio ai suoi principi fondamentali, il Metodo Augustus.

"Il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose". Così duemila anni fa, con una frase che raccoglieva una visione del mondo unitaria fra il percorso della natura e la gestione della cosa pubblica,

l'imperatore Ottaviano Augusto coglieva pienamente l'essenza dei concetti che oggi indirizzano la moderna pianificazione di emergenza, incentrata proprio su principi di semplicità e flessibilità. In sostanza: non si può pianificare nei minimi particolari, perché l'evento - per quanto previsto sulla carta - al suo "esplodere" è sempre diverso.

Alla luce di alcune carenze evidenziate nel campo della pianificazione di emergenza, quali:

- eccessiva genericità della legge 225/92 circa l'attività di pianificazione,
- carenze della circolare n. 2 del 1994 riguardante la pianificazione di emergenza del Dipartimento della Protezione Civile (mancato riferimento dei piani per il rischio idrogeologico alla suddivisione del territorio in bacini idrografici, previsti dalla Legge 183/89 "Difesa del suolo" ed assenza di riferimenti al modello di intervento),

un gruppo di lavoro composto da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero dell'Interno, fu incaricato di elaborare le linee guida "Augustus", che rappresentano una sintesi coordinata degli indirizzi per la pianificazione, per la prima volta raccolti in un unico documento operativo.

Il metodo indica procedure semplificate per la gestione delle emergenze, attraverso l'interazione coordinata di organi decisionali ai vari livelli e propone un nuovo approccio di fare piani, non più basati sulla concezione burocratica del solo censimento di mezzi utili agli interventi di protezione civile (il precedente Piano Mercurio), ma sul concetto dell'effettiva disponibilità delle risorse, introducendo le "funzioni di supporto", con responsabili incaricati di mantenere aggiornato il piano, anche attraverso periodiche esercitazioni di addestramento operativo.

I principi introdotti da "Augustus" costituiscono un metodo di lavoro di base ancora attuale, che ha consentito di uniformare le procedure della pianificazione di emergenza nazionale ai suoi vari livelli territoriali, consentendo interazioni positive fra gli attori e mantenendo la propria validità anche al variare dell'attribuzione delle competenze, talvolta assegnate da nuove norme.

La legislazione regionale in Piemonte

Completata, benché in estrema sintesi, l'analisi del quadro normativo nazionale di riferimento e della sua genesi, andiamo ora, analogamente, a considerare la situazione al livello regionale piemontese, in quanto nostra realtà territoriale e, per questo motivo, principale oggetto di studio suggerito dalla tesi.

È relativamente recente la storia delle Regioni e della loro potestà legislativa, per questo motivo la prima legge significativa in ambito di protezione civile viene approvata in Piemonte il 3 settembre 1986 ed è la Legge Regionale n. 41, che ha il merito di indicare quali siano i rischi principali a cui la Regione Piemonte deve fare fronte (art. 2), individuandoli in:

1. eventi sismici e fenomeni endogeni;
2. catastrofi idrogeologiche, frane, valanghe, compresi i rischi derivanti da invasi idrici;
3. inquinamenti del suolo, delle falde acquifere e dei corsi d'acqua, inclusi quelli dovuti ad incidenti nel processo produttivo e nel trasporto, deposito e dispersione di materiali e a scarichi tossici;
4. incendi di grandi dimensioni;
5. disastri aerei, ferroviari ed automobilistici;
6. radiazioni nucleari;
7. ogni altra causa di calamità che possa intervenire sul territorio regionale.

Poi, in armonia con la Legge 225/1992, la Legge Regionale n. 41 individua anche il significato dei termini previsione, prevenzione e soccorso (art. 3), precisando in particolare che:

- la previsione è l'attività diretta allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle aree soggette a tali rischi;
- la prevenzione è l'attività tesa ad evitare gli eventi calamitosi o ridurre al minimo la possibilità che si verificano danni conseguenti agli eventi;
- il soccorso consiste nella attuazione di interventi diretti ad assicurare ogni forma di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

Viene così individuata la fase preventiva, il cui frutto peculiare consiste nell'individuare e prevenire, attraverso programmi e piani, i danni conseguenti ai rischi presenti sul territorio.

Più tardi, con la L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali", la Regione Piemonte provvede poi all'emanazione delle disposizioni necessarie all'attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

Questa legge, nella sua interezza, riguarda un contesto più generale, poiché attuativa del D.L. 112/98 e si occupa di funzioni relative a diversi settori ed ambiti istituzionali; per quanto attiene invece la materia specifica della protezione civile, delega alle Province le competenze operative relative agli eventi emergenziali di Livello b) (secondo le definizioni dettate dalla L. 225/1992). Definisce ed assegna così in modo esplicito competenze, ruoli e funzioni degli enti locali.

In particolare, cominciando così ad inoltrarci nella scala gerarchica fino a quella locale di nostra diretta competenza, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla pianificazione di emergenza, con l'art. 71 assegna alle Province sia l'adozione che l'attuazione, ovviamente nel proprio ambito territoriale, del programma di previsione e prevenzione dei rischi e la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile, secondo gli indirizzi regionali.

La successiva Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2003, si occupa invece esclusivamente di Protezione Civile; le sue disposizioni sono finalizzate, "in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'indirizzo, alla gestione e al controllo del sistema regionale di Protezione Civile da attuare con tutte le componenti che lo costituiscono".

Per quanto riguarda l'attività provinciale di Protezione Civile sono particolarmente rilevanti i seguenti articoli:

“Articolo 6 (Modello preventivo)

1. L'attività di prevenzione è basata sulla programmazione, ed assume un ruolo strategico nel sistema di Protezione Civile regionale. Tale attività comprende:

- a) l'analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio;*
- b) l'individuazione degli scenari di rischio;*
- c) l'attivazione di programmi di mitigazione;*
- d) l'informazione;*
- e) la predisposizione e l'utilizzo di sistemi previsionali.*

2. L'attività di prevenzione si attua in ambito Regionale, Provinciale, intercomunale e comunale.

Articolo 7 (Pianificazione dell'emergenza)

1. In applicazione di quanto disposto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile) tale attività comprende:

- a) la quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi;*
- b) la definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi;*
- c) la predisposizione di un parco risorse regionale;*
- d) la formazione;*
- e) il controllo e la vigilanza sulle pianificazioni territoriali di Protezione Civile di tutti gli enti.*

2. L'attività di cui al comma 1 si attua in ambito regionale, provinciale, intercomunale, comunale.

Articolo 8 (Modello di soccorso)

1. L'attività di soccorso è diretta ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza. Tale attività è basata sulla pianificazione e comprende:

- a) la gestione o il concorso nell'emergenza;*

- b) *l'organizzazione del sistema regionale di Protezione Civile strutturato per funzioni di supporto;*
 - c) *l'attivazione delle procedure di allertamento;*
 - d) *l'attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio;*
 - e) *l'utilizzo delle risorse disponibili;*
 - f) *il primo intervento tecnico;*
 - g) *il soccorso sanitario;*
 - h) *il soccorso socio-assistenziale.*
2. *L'attività di soccorso si attua in ambito regionale, provinciale, intercomunale, comunale.*

Articolo 11 (Attribuzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia)

1. *I Comuni si dotano di una struttura di Protezione Civile per fronteggiare a livello comunale gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). A livello intercomunale sono consentite forme associative e di cooperazione tra gli Enti Locali per la gestione di una struttura unica di Protezione Civile.*
2. *Le province si dotano di una struttura di Protezione Civile per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).*
3. *Il Sindaco e il Presidente della Provincia sono, ciascuno al proprio livello, Autorità di Protezione Civile. Ciascun Sindaco è Autorità di Protezione Civile anche a livello intercomunale.*
4. *Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata Comunicazione al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.*
5. *In occasione dell'emergenza a livello Provinciale, il Presidente della Provincia compie le attività di cui al comma 4 dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.*
6. *Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del Comune e della Provincia:*
 - a) *a livello comunale o intercomunale, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Provincia che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'Autorità Comunale di Protezione Civile;*

b) a livello Provinciale, il Presidente della Provincia chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Giunta Regionale che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità Provinciale di Protezione Civile."

Si vengono così delineando in modo sempre più dettagliato l'organizzazione del sistema regionale piemontese di protezione civile e, fin qui solo in linea di massima, i contenuti della pianificazione di settore.

La L.R. 7/2003 prevedeva l'emanazione di specifiche disposizioni attuative: i Regolamenti Regionali di attuazione della legge, "Disposizioni in materia di Protezione Civile", pubblicati sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 21/10/2004 ed entrati in vigore dal 05.11.2004, che sono i seguenti:

- Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 7/R.
- Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 8/R.
- Regolamento regionale del volontariato di protezione civile, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 10/R.
- Regolamento regionale della scuola di protezione civile, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R.
- Regolamento regionale recante: "Utilizzo del fondo regionale di protezione civile", approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 11/R.
- Regolamento regionale recante: "Modifiche ai regolamenti regionali 18 ottobre 2004, n. 7/R e 8/R in materia di protezione civile".

Nel percorso di disamina delle norme che regolamentano la protezione civile in Italia, siamo ora giunti al livello locale piemontese, dove possiamo finalmente focalizzare l'analisi sugli specifici aspetti locali della pianificazione d'emergenza, argomento e livello territoriale di nostro peculiare interesse.

Per questo motivo, tra i Regolamenti regionali poc'anzi citati, solo il primo risulta rilevante ai fini della pianificazione locale di protezione civile.

Il Regolamento 18 ottobre 2004 n. 7/R, come recita il suo stesso art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione), disciplina dettagliatamente le modalità di redazione degli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile, per conseguire un'elaborazione omogenea e completa dei programmi di previsione e prevenzione regionale e provinciali e dei piani di emergenza provinciali, intercomunali e comunali di Protezione civile, i quali devono prevedere:

- a) le modalità e i tempi di predisposizione, approvazione ed attuazione;
- b) la metodologia di riferimento, i contenuti, la struttura, la forma, gli elaborati e gli strumenti di attuazione;
- c) le prescrizioni, le verifiche, la pubblicità.

Le prescrizioni si applicano, altresì, per disciplinare l'esercizio del potere sostitutivo che compete alla Regione sui programmi di prevenzione e previsione dei rischi e dei piani di emergenza provinciali e alle province sui piani comunali di protezione civile.

Vediamo come la Regione Piemonte ha inteso normare fini e contenuti della pianificazione locale di protezione civile, riportando integralmente alcuni brani del Regolamento, che li esprimono già in modo essenziale:

“ CAPO I - AMBITO

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di redazione degli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile come previsto dall'articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile).*
- 2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano per disciplinare l'elaborazione dei programmi di previsione e prevenzione regionale e provinciali e dei piani di emergenza provinciali, intercomunali e comunali di Protezione civile.*
- 3. I programmi e i piani di cui al comma 2 devono prevedere:*

- a) *le modalità e i tempi di predisposizione, approvazione ed attuazione;*
- b) *la metodologia di riferimento, i contenuti, la struttura, la forma, gli elaborati; gli strumenti di attuazione;*
- c) *le prescrizioni, le verifiche, la pubblicità.*

4. Le prescrizioni si applicano, altresì, per disciplinare l'esercizio del potere sostitutivo che compete alla Regione sui programmi di prevenzione e previsione dei rischi e dei piani di emergenza provinciali e alle province sui piani comunali di Protezione civile.

CAPO II - PROGRAMMAZIONE

Art. 2.

(Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione programmatica, definisce le finalità, gli obiettivi e i tempi per la redazione del programma regionale di previsione e prevenzione.

2. Il programma è redatto tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) *la conoscenza dei caratteri generali del territorio piemontese;*
- b) *l'individuazione della metodologia per la redazione del programma;*
- c) *la congruenza fra programmazione di scala;*
- d) *il raccordo con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica;*
- e) *la classificazione della pericolosità;*
- f) *la quantificazione della vulnerabilità territoriale, vulnerabilità antropica, vulnerabilità territoriale al danno;*
- g) *l'individuazione degli scenari di pericolosità;*
- h) *l'individuazione degli scenari degli elementi esposti;*
- i) *l'individuazione degli scenari di criticità/rischio semplificato;*
- l) *l'individuazione degli scenari di rischio;*
- m) *la quantificazione del rischio;*
- n) *il grado di accettazione del rischio della comunità regionale;*

- o) l'individuazione ed elencazione di proposte finalizzate alla revisione delle normative regionali;*
- p) gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo strutturale (vulnerabilità territoriale);*
- q) gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo fisico -funzionale (vulnerabilità antropica);*
- r) gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo fisico - funzionale riguardanti il sistema dei soccorsi (vulnerabilità territoriale al danno);*
- s) gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo culturale riguardanti la comunità regionale (formazione - informazione - esercitazioni);*
- t) la definizione del modello d'intervento regionale;*
- u) gli indirizzi per i sistemi di monitoraggio ambientale;*
- v) gli indirizzi per i sistemi di allertamento;*
- z) la quantificazione delle risorse per la mitigazione dei rischi (umane, strumentali e finanziarie).*

3. Il programma è composto dai seguenti elaborati:

- a) studio di prefattibilità;*
- b) relazione programmatica.*

Art. 3.

(Programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi)

- 1. La provincia, con propria deliberazione programmatica, definisce le finalità, gli obiettivi e i tempi per la redazione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi.*
- 2. I contenuti e gli elaborati del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi sono descritti all'articolo 2, commi 2 e 3 e vanno ricondotti all'ambito provinciale.*
- 3. Il programma, prima della sua approvazione, deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato provinciale della protezione civile il quale può avvalersi anche del contributo dell'Unità di crisi provinciale.*
- 4. Il programma è inviato, prima della sua approvazione, anche al Dipartimento nazionale della Protezione civile per la formulazione di eventuali osservazioni.*

5. La provincia, con propria deliberazione, approva il programma provinciale di previsione e prevenzione e i successivi aggiornamenti.

CAPO III - PIANIFICAZIONE

Art. 4.

(Piano comunale di protezione civile)

1. Il comune, con propria deliberazione programmatica, definisce, sulla base delle indicazioni contenute nel programma provinciale di previsione e prevenzione, le finalità, gli obiettivi i tempi per la redazione del piano comunale di protezione civile.

2. Il piano comunale è redatto tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) la conoscenza dei caratteri generali del territorio comunale;
- b) l'individuazione della metodologia per la redazione del piano;
- c) la congruenza con il programma provinciale;
- d) il raccordo con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica;
- e) la classificazione della pericolosità;
- f) la quantificazione della vulnerabilità territoriale, vulnerabilità antropica, vulnerabilità territoriale al danno;
- g) l'individuazione degli scenari di pericolosità;
- h) l'individuazione degli scenari degli elementi esposti;
- i) l'individuazione degli scenari di criticità/rischio semplificato;
- l) l'individuazione degli scenari di rischio;
- m) la quantificazione del rischio;
- n) il grado di accettazione del rischio della comunità comunale;
- o) la riduzione della vulnerabilità territoriale e antropica;
- p) la crescita della cultura della protezione civile e della sicurezza;
- r) la definizione del modello d'intervento comunale;

s) la quantificazione delle risorse per la mitigazione dei rischi (umane, strumentali e finanziarie).

3. Il piano comunale di protezione civile, deve contenere inoltre le indicazioni e le prescrizioni per dare attuazione ai seguenti punti:

a) definizione del modello organizzativo e individuazione delle strutture di comando e di controllo;

b) individuazione delle componenti istituzionali e operative e delle funzioni assegnate;

c) regolamentazione del funzionamento dell'Unità di crisi comunale per funzioni di supporto;

d) costituzione della sala operativa comunale;

e) predisposizione di sistemi di monitoraggio;

f) predisposizione di sistemi di allertamento;

g) predisposizione del sistema informativo;

h) predisposizione del sistema di telecomunicazioni;

i) regolamentazione dell'impiego delle risorse strumentali (materiali e mezzi);

l) regolamentazione dell'impiego delle risorse umane;

m) regolamentazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie;

n) definizione delle procedure operative e delle azioni conseguenti che i soggetti preposti devono compiere;

o) predisposizione delle campagne d'informazione;

p) programmazione e pianificazione delle esercitazioni;

q) programmazione e pianificazione delle attività di formazione.

4. Il piano comunale di protezione civile è composto dai seguenti elaborati:

a) parte propedeutica con la sezione-scenari integrati eventi attesi contenente una:

1) relazione generale (programmatica, metodologica, inquadramento territoriale e finanziaria);

2) relazione con la classificazione integrale dei rischi con annessa cartografia;

3) relazione stralcio per tipologia di rischio contenenti la cartografia tecnica di base, quella tematica e lo scenario di rischio;

b) parte operativa con la:

1) sezione - organizzazione integrata del sistema di comando e controllo;

2) sezione - organizzazione integrata delle risorse;

3) sezione - procedure operative integrate;

4) sezione - informazione;

5) sezione - formazione ed esercitazioni;

6) sezione - modulistica.

5. Il piano di protezione civile comunale deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato comunale di protezione civile, il quale può avvalersi anche del contributo dell'Unità di crisi comunale.

6. Il piano comunale di protezione civile è inviato anche alla provincia e allo Ufficio territoriale di Governo per la formulazione di eventuali osservazioni.

7. Il comune, con propria deliberazione, approva il piano comunale di Protezione civile e i successivi aggiornamenti.

8. In assenza del programma provinciale di previsione e prevenzione, il piano comunale di protezione civile va redatto comunque secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 5.

(Piano intercomunale di protezione civile)

1. L'ente intercomunale, con propria deliberazione programmatica, definisce, sulla base delle indicazioni contenute nel programma provinciale di previsione e prevenzione, le finalità, gli obiettivi i tempi per la redazione del piano intercomunale di protezione civile.

2. I contenuti e gli elaborati del piano intercomunale di protezione civile sono descritti all'articolo 4, commi 2, 3 e 4 e vanno ricondotti all'ambito intercomunale.

3. Il piano di protezione civile intercomunale deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato intercomunale di protezione civile, il quale può avvalersi anche del contributo dell'Unità di crisi intercomunale.

4. Il piano intercomunale di protezione civile è inviato anche alla provincia e allo Ufficio territoriale di Governo per la formulazione di eventuali osservazioni.

5. L'ente intercomunale con propria deliberazione approva il piano intercomunale di protezione civile e i successivi aggiornamenti.

6. In assenza del programma provinciale di previsione e prevenzione, il piano intercomunale di protezione civile va redatto comunque secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 6.

(Piano di emergenza provinciale)

1. La provincia, con propria deliberazione programmatica, definisce, sulla base delle indicazioni contenute nel programma provinciale di previsione e prevenzione, le finalità, gli obiettivi e i tempi per la redazione del piano di emergenza provinciale.

2. I contenuti e gli elaborati del piano di emergenza provinciale sono descritti all'articolo 4, commi 2 e 3 e vanno ricondotti all'ambito provinciale.

3. Il piano di emergenza, deve contenere inoltre le indicazioni e le prescrizioni per dare attuazione ai seguenti punti:

a) istituzione, in collaborazione con l'Ufficio territoriale di Governo con provvedimenti della provincia, dei Centri Operativi Misti (COM);

b) regolamentazione del funzionamento dei COM strutturati per funzioni di supporto;

c) definizione dei protocolli operativi con l'Ufficio territoriale di Governo per la transizione da evento ordinario a evento straordinario.

4. Il piano di emergenza provinciale deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato provinciale della protezione civile, il quale può avvalersi anche del contributo dell'Unità di crisi provinciale.

5. La provincia, con propria deliberazione, approva il piano di emergenza provinciale e i successivi aggiornamenti.

6. In assenza del programma provinciale di previsione e prevenzione, il piano di emergenza provinciale va redatto comunque secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 7.

(Piani integrati - programma di previsione e prevenzione e piano di emergenza)

1. *Le province hanno facoltà di redigere un unico piano integrato che contenga le prescrizioni del programma provinciale di previsione e prevenzione e del piano di emergenza provinciale rispettando quanto stabilito dagli articoli 3 e 6. ”*

È importante evidenziare che, come anticipato nel capitolo dedicato alla legislazione nazionale, la recente L. 100/2012 avrà influenza anche sulle normative regionali, in particolare sulla suddivisione delle competenze per la gestione delle emergenze di tipo b) e sulla pianificazione d'emergenza provinciale, tornate ora pienamente in carico ai Prefetti, ma anche in merito al rapporto tra Piani d'emergenza e strumenti territoriali ed urbanistici, ora formalmente sancito.

In proposito è importante osservare che, a tutt'oggi, la Regione Piemonte non ha ancora provveduto all'adeguamento delle proprie normative ai principi fondamentali della L. 100/2012, che pertanto restano quelle qui esposte, forse in attesa di maggiore chiarezza sul definitivo assetto dell'Ente intermedio, a cui non è nemmeno chiaro se resteranno le attuali competenze in materia di protezione civile.

Riprendendo l'analisi del Regolamento n. 7/R e della lunga elencazione di elaborati che programmi e piani devono contenere, emerge che questi sono sostanzialmente gli stessi per tutti e tre i livelli territoriali ed amministrativi (Regione, Province e Comuni), ma soprattutto dalle *“Linee Guida per la redazione dei Piani Comunali”*, destinate alla esemplificazione delle contenuti richiesti, è evidente che il Regolamento si propone fini molto ambiziosi, benché giustificati dall'importanza della posta in gioco, relativamente agli aspetti tecnici del Piano; questi richiederebbero infatti, per una sua redazione esaustiva e conforme alle indicazioni fornite, conoscenze scientifiche specialistiche in settori diversi e di livello elevato, difficilmente reperibili non solo all'interno delle strutture comunali, ma anche tra gli studi professionali a cui abitualmente si

rivolgono i Comuni stessi per supplire alle loro carenze organiche, come insegna l'esperienza fin qui svolta nell'esame dei Piani comunali ricevuti dalla Provincia di Alessandria per l'espressione del parere di competenza.

Così come in riferimento alla *“riduzione della vulnerabilità territoriale e antropica”*, il Regolamento pare non fare i conti con l'esiguità delle risorse attualmente in disponibilità agli Enti Locali, insufficienti per la programmazione di interventi strutturali di mitigazione del danno. Una parziale soluzione a questo problema potrebbe venire da una più stringente relazione tra la pianificazione di protezione civile e quella urbanistica, che potrebbe integrare gli interventi diretti che già oggi risultano in competenza ad Enti ed Agenzie che si occupano di problemi specifici (ad esempio le varie Autorità di Bacino per gli aspetti idrogeologici, le norme ministeriali antisismiche, ecc.), programmati e realizzati, comunque e proprio perché non parte di un disegno organico ed integrato, a volte in modo poco coordinato.

Questo aspetto, in particolare per quanto attiene alla realtà piemontese, verrà trattato in modo più approfondito in un capitolo successivo ed è inoltre fondamentale osservare che la L. 100/2014, in proposito, prevede la modifica della L. 225/1992 - art. 3, introducendo la precisazione che *“la prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali”*; pertanto, a legislazione piemontese adeguata, quest'ultima osservazione risulterà superata.

La Provincia di Alessandria, al fine di agevolare i Comuni nel loro impegno pianificatorio, ha ritenuto utile elaborare linee d'indirizzo più realistiche, che consentano una redazione relativamente semplificata ma comunque esauriente, dei Piani comunali, provvedendo alle stesura di *“Linee guida per la redazione dei Piani comunali”*, la cui osservanza permetterebbe il rispetto delle prescrizioni essenziali contenute nel Regolamento regionale 7/R, senza ricorrere a costose collaborazioni o committenze di studi professionali esterni, peraltro spesso dimostratesi anch'esse scarsamente qualificate.

Il documento offre, infatti, anche riferimenti a bibliografia e siti internet istituzionali, utili al reperimento dei dati ufficiali e delle conoscenze minime necessarie al compito.

Tuttavia, occorre osservare che queste linee guida, pur giunte alla loro seconda edizione e messe a disposizione dei Comuni fin dall'anno 2005, sono da questi ultimi anch'esse disattese, nella maggior parte dei casi.

Da un gran numero di Piani esaminati, infatti, emerge la loro difformità dalle disposizioni sia del Regolamento Regionale 7/R, sia dalle indicazioni delle Linee Guida provinciali; bisogna purtroppo dare atto che ciò deriva, oltre alla relativa complessità effettivamente insita nella redazione del piano, anche da una ancora troppo scarsa sensibilità e coscienza delle proprie responsabilità, invece rilevantissime nel caso della protezione civile, di molti Sindaci.

A testimonianza della difficoltà ad adempiere alle sue stesse disposizioni, si può osservare che la medesima Regione Piemonte presenta una situazione pianificatoria incompleta: vediamo come.

La programmazione regionale in Piemonte

A fronte delle finalità principali e dichiarate che dovrebbe avere il Programma Regionale di Previsione e Prevenzione dei Rischi, quali l'individuazione delle aree del territorio regionale nelle quali è più elevato il grado di rischio, per fornire supporti alle attività di mitigazione in sintonia con gli analoghi documenti di programmazione e pianificazione di livello provinciale e comunale, in Regione Piemonte poco si è fatto ad oggi per adempiere concretamente a tale compito.

Nell'ambito delle proprie attività di programmazione in ambito di protezione civile, la Regione Piemonte ha programmato lo sviluppo di una metodologia di analisi, sorretta da un sistema informativo, che dovrebbe organizzare i dati raccolti nel corso degli studi sul territorio regionale; studi che, qualora effettivamente svolti, ad oggi non risultano ancora noti.

In una fase successiva, i dati che potranno risultare utili agli Enti locali per la redazione dei loro Piani, dovrebbero essere messi a disposizione dell'utenza, ma solo dietro richiesta. Procedura perlomeno inconsueta, al di là della

situazione attuale di mera dichiarazione di principio, per cui soggetta a variazioni quando i dati saranno effettivamente disponibili: perché non pubblicare semplicemente i dati, almeno a favore degli enti qualificati alla loro fruizione?

Per quantificare correttamente la vulnerabilità ed il rischio caratterizzanti il proprio territorio, la Regione ha provveduto all'elaborazione preliminare di una metodologia di lavoro unificata in grado di permettere, sulla base dei dati e degli studi disponibili, la mappatura di ogni singolo rischio e la commensurabilità e comparabilità tra mappe relative a rischi differenti.

Questo lavoro, svolto con il supporto scientifico e metodologico fornito dal Centro Comune di Ricerca di Ispra (VA), dove ha sede l'Istituto per la Protezione e la Sicurezza dei Cittadini, ha tuttavia finora portato alla pubblicazione soltanto di due documenti propedeutici alla redazione del Programma regionale vero e proprio:

- la *Definizione degli standard di acquisizione delle informazioni a supporto delle attività di Protezione Civile – Rapporto Finale (2005): studio finalizzato alla definizione di un'architettura, basata su una mappa ontologica, di dati utili alle attività programmatiche e pianificatorie di protezione civile;*
- la *Metodologia per l'analisi di vulnerabilità territoriale su scala regionale (2006): descrizione del modello concettuale e del modello matematico per l'analisi della vulnerabilità e del rischio e per la redazione delle relative mappe.*

Al di là, quindi, delle indicazioni metodologiche e delle dichiarazioni di principio, occorre rilevare che, concretamente, un Programma regionale piemontese di Protezione Civile, quale documento organico che possa servire anche di riferimento agli enti di livello inferiore, attualmente non esiste e così è pure per un eventuale piano, e ciò nonostante la L. 100/2012 indichi un nuovo termine per questo adempimento (entro sei mesi dal 14 luglio 2012).

Infatti, la documentazione reperibile, in quanto pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, risulta essere soltanto la seguente:

- Definizione degli standard di acquisizione delle informazioni a supporto delle attività di Protezione Civile – Rapporto Finale
- Metodologia per l'analisi di vulnerabilità territoriale su scala regionale
- Studio sullo stato dell'arte sull'analisi di vulnerabilità territoriale: metodologie e normativa di riferimento
- Metodologia per l'analisi di vulnerabilità: la stima dei parametri
- Questionario per la stima della capacità di Far Fronte
- Capacità di Far Fronte per Province, J (danno atteso), I (scenario):
 - Edifici danno parziale
 - Area pregio danno reversibile
 - Area pregio danno irreversibile.

È doveroso tuttavia evidenziare che, a fronte delle carenze riscontrate con rammarico a livello pianificatorio, per quanto riguarda invece il sistema di allertamento il lavoro svolto dalla Regione Piemonte è stato invece significativamente più efficace.

Infatti, per la prevenzione degli eventi naturali si è, innanzitutto, dotata di una efficiente rete di strumenti di monitoraggio, ad integrazione di quella del Centro Funzionale Regionale dell'A.R.P.A. ed è attiva all'interno del complessivo Sistema Regionale di allertamento, che consente all'occorrenza una rapida attivazione delle risorse presenti sul territorio. Condizione assolutamente indispensabile per un'azione efficace nelle situazioni di emergenza.

Le procedure di allertamento previste dal nuovo disciplinare per la gestione organizzativa e funzionale del "Sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile", la cui ultima versione è stata approvata nel 2007, hanno sostanzialmente fornito ripetute prove di efficienza ed efficacia, se pur con lievi differenti sfumature, dovute alle diverse strutture organizzative di cui le singole Province hanno inteso dotarsi e benché applicate in una realtà territoriale complessa e sottoposta a numerose fonti di rischio di varia natura.

Il contesto territoriale alessandrino

Nel contesto territoriale provinciale, le criticità a cui la Protezione Civile deve rispondere sono direttamente legate ai rischi presenti in esso.

Il rischio idrogeologico è, tra i rischi naturali, il più ricorrente e capillarmente diffuso. A predisporre al fenomeno sono la conformazione e la genesi dei rilievi presenti, formatisi in tempi geologici relativamente recenti e perciò soggetti ad una continua azione di rimodellamento dei versanti. Gli effetti di eventi meteorologici estremi accelerano l'erosione dei pendii, provocano frane e comportano il trasporto di notevoli quantità di materiale verso valle, con conseguenti danni a colture, abitati e infrastrutture di comunicazione e trasporto. I fiumi hanno spesso aree di espansione naturale ridotte rispetto all'entità della loro possibile portata in caso di piena. Vaste aree edificate sorte in loro prossimità risultano pertanto particolarmente esposte a rischio inondazione.

Il rischio idrogeologico sul territorio è costituito da tre principali componenti di rischio:

- rischio alluvioni determinate da eventi naturali;
- rischio di esondazioni determinate dal collasso di dighe;
- rischio frane.

Nell'elaborato PAI, "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" sono stati classificati tutti i comuni della Provincia di Alessandria in base al rischio alluvioni, dovuto ad eventi naturali, ed al rischio frane.

I risultati dell'elaborato sono evidenziati nella seguente tabella, in cui è riportata la percentuale di comuni suddivisa per classe di rischio.

Livello di rischio	% di Comuni
rischio moderato (R1)	5%

rischio medio (R2)	29%
rischio elevato (R3)	61%
rischio molto elevato (R4)	5%

L'attività sismica è caratterizzata da modesta intensità ma alta frequenza temporale, con eventi anche di recente accadimento (anni 2000 e 2003).

L'Ordinanza n. 3274 del 20 Marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri modifica in modo sostanziale la valutazione del rischio sismico.

Il recepimento della nuova classificazione sismica avviene in Piemonte con la D.G.R. 19/01/2010 n. 11-13058 "Aggiornamento e adeguamento dell'elenco delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006)" pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 18/02/2010 ed è in vigore dal 1 Gennaio 2012, conseguentemente all'approvazione della D.G.R. n.4-3084 del 12.12.2011 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 50 del 15.12.2011).

Conseguentemente, tutti i Comuni della Provincia di Alessandria risultano ora classificati: 115 in zona sismica 3 (rischio medio) e 75 in zona sismica 4 (rischio basso).

Il rischio industriale si esplicita con una importante presenza di industrie a rischio d'incidente rilevante (20) ed anche il rischio di incidenti a vie e sistemi di trasporto risulta considerevole, essendo Alessandria un nodo ferroviario e stradale di rilevanza nazionale, con transito sul proprio territorio di merci anche pericolose. In tale ambito si evidenzia altresì la presenza di una consistente rete di elettrodotti, oleodotti e metanodotti, anch'essi potenziale causa di incidenti e vari tipi di criticità.

Ecco di seguito una tabella riassuntiva dei rischi presenti sul nostro territorio:

Rischio	Eventi
---------	--------

Idrogeologico	Esondazioni Frane Dighe Campeggi in zone a rischio
Sismico	Crollo e/o inagibilità edifici
Industriale e tecnologico	Incendi Esplosioni Fughe di sostanze tossiche o nocive
Incidenti a vie e sistemi di trasporto	Ferrovie Viabilità Aerovie – aeroporti Metanodotti, oleodotti, elettrodotti
Nucleare	Emissioni radioattive
Incendi boschivi	Incendi in aree boschive con presenza di abitazioni
Eventi Meteorologici Eccezionali	Eventi meteorologici estremi
Siccità	Scarsità nella Risorsa Idrica

La Protezione Civile in Provincia di Alessandria

Vediamo ora come sono venute definendosi le competenze in materia di Protezione Civile al livello territoriale piemontese e la loro ripartizione amministrativa.

Riassumendo ancora brevemente le recenti modifiche legislative a livello nazionale e regionale, onde evidenziarne più chiaramente la concatenazione logica, si osserva che hanno delineato un ruolo sempre più attivo per l'ente Provincia, che vede aumentati i propri compiti e le proprie responsabilità in materia di protezione civile, benché in attesa di decisioni definitive circa la sua discussa soppressione,.

Questa maggiore attribuzione di competenze può essere fatta risalire alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 che ha affidato all'ente locale sia una generica funzione di prevenzione delle calamità che la predisposizione del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) il quale, attraverso la determinazione

degli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale, deve individuare le linee di intervento per la sistemazione idrogeologica.

La Legge 225/92 ha poi definito meglio ruoli e competenze delle province, assegnando loro il compito di svolgere attività di:

- rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati di interesse per la protezione civile;
- predisposizione del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi;
- gestione del Comitato provinciale di Protezione civile.

Il D.Lgs 112/98, nel riconfermare la attribuzioni in termini di programmazione, ha inoltre posto in evidenza le seguenti attività:

- la redazione del Piano Provinciale di Emergenza;
- la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti anche di natura tecnica da attivare in caso di eventi calamitosi di livello b).

La L.R. 44/2000, che trae il suo fondamento giuridico proprio dal D.Lgs n. 112/98, riprende quasi integralmente l'art. n. 18 del D.Lgs. e lo traspone nei suoi articoli n. 70, 71 e 72.

La Legge Regionale definisce in particolare l'attribuzione di competenze e responsabilità per gli enti locali, definendo un ruolo più operativo proprio per la Provincia, attraverso l'attribuzione dettagliata delle seguenti attività:

- realizzazione del Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi, determinando le modalità e le procedure di realizzazione, di raccolta dati, di adeguamento e di aggiornamento del documento;
- definizione delle modalità e delle procedure di diffusione e conoscenza delle informazioni contenute nel Programma di Previsione e di Prevenzione dei Rischi;
- predisposizione del Piano Provinciale di Protezione civile;
- organizzazione di esercitazioni periodiche in materia di protezione civile e predisposizione di corsi di formazione;

- definizione delle modalità di collaborazione con il volontariato e le procedure di impiego delle stesso;
- definizione delle modalità di confronto con i Comuni in merito alla redazione dei Piani Comunali di Protezione civile e delle modalità di assistenza tecnica da erogare ai comuni in fase di predisposizione e adozione di questi piani.

Con L.R. 7/2003 (attuativa del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112) la Regione Piemonte ha definito le disposizioni finalizzate all'indirizzo, alla gestione e al controllo del sistema regionale di protezione civile, da attuare con tutte le componenti che lo costituiscono.

In particolare, la legge stabilisce il modello di intervento a livello provinciale (modello preventivo, pianificazione dell'emergenza, modello di soccorso e modello di primo recupero) ed il modello organizzativo.

Nuove attribuzioni e competenze derivano poi alle Province dalla legge quadro in materia di incendi boschivi, la Legge 11 novembre 2000, n. 353, secondo la quale le Province, le Comunità Montane ed i Comuni attuano le attività di previsione e prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle Regioni. Questi stessi organismi attuano le attività di previsione e prevenzione nelle aree naturali protette, in assenza degli enti gestori di dette aree, con il supporto del Corpo Forestale dello Stato.

Ancora, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 Aprile 2006 relativa al "Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose", prevede l'istituzione di un Centro di Coordinamento qualora l'evento, per tipologia e/o estensione, evidenzii criticità tali da richiedere un maggiore impiego di risorse e delle attività di coordinamento e l'Amministrazione Provinciale è indicata quale membro di questo Centro di Coordinamento.

Infine, anche il Sindaco può richiedere il supporto dell'Amministrazione Provinciale per l'attivazione e la gestione del Centro di Coordinamento e per l'assistenza alla popolazione.

L'esigenza di concentrare personale e mezzi di soccorso, per agevolare il loro coordinamento e la necessità di suddividere il territorio in aree omogenee secondo i prevalenti rischi, i sistemi di comunicazione viaria, la densità abitativa e la dimensione territoriale, sono la base di una buona ripartizione del territorio per rendere più efficace l'intervento in emergenza.

Alla luce di questa riflessione ed in ottemperanza di specifiche disposizioni di legge, l'organizzazione della Protezione Civile nella Provincia di Alessandria è stata recentemente suddivisa in 22 Centri Operativi Misti (C.O.M.), in funzione principalmente del bacino idrografico o di altre caratteristiche territoriali omogenee, che vedremo poco più avanti, con Decreto congiunto Prefettura – Provincia di Alessandria del 12 maggio 2005. All'interno di ciascun C.O.M. è stato individuato il Comune che, per posizione geografica, importanza territoriale, collegamenti e disponibilità di edifici pubblici atti ad ospitare le necessarie strutture operative, offre migliori garanzie per svolgere lo specifico compito di riferimento territoriale per i Comuni ad esso afferenti; tale Comune, in seguito a reciproco accordo, è stato quindi designato quale sede C.O.M. ed il suo Sindaco responsabile locale del medesimo.

I Comuni, così raggruppati, possono inoltre gestire in sintonia ed accordo tutte le emergenze di tipo a), utilizzando le risorse insistenti sul territorio del Centro Operativo Misto.

I C.O.M. nascono originariamente in provincia di Alessandria nell'anno 1997, istituiti dalla Prefettura in attuazione del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 e successivamente, in applicazione dei combinati disposti di D.Lgs. 112/98, L.R. 44/2000 e D.Lgs. 343/01, la loro competenza viene trasferita alle Province, in collaborazione con le Prefetture – U.T.G.; collaborazione positiva e collaudata, che si esplicita anche attraverso la condivisione di ogni variazione ad essi relativa, mediante l'emanazione di decreti congiunti.

Con l'entrata in vigore della L. 100/2012, le competenze relative ai C.O.M. ritornano pienamente al Prefetto che, nella nostra provincia, ha ritenuto di confermare in toto e formalmente la collaborazione con l'attuale Provincia di Alessandria, concedendole quindi l'utilizzo dei C.O.M. anche per lo svolgimento delle procedure di allertamento in fase di previsione, così come proficuamente avvenuto negli anni recenti, anziché considerarle strutture attivabili solo in emergenza conclamata.

L'attuale assetto territoriale dei C.O.M. in provincia di Alessandria, conseguente anche all'applicazione delle norme relative allo scioglimento delle Comunità Montane ed all'istituzione delle nuove unioni di Comuni per la gestione associata di servizi, risulta il seguente:

COM 1 VAL CERRINA

Alfiano Natta
Camino
Castelletto Merli

Cerrina

Gabiano
Mombello Monferrato
Moncestino
Murisengo
Odalengo Grande
Odalengo Piccolo
Ponzano Monferrato
Serralunga di Crea
Solonghelo
Villadeati
Villamiroglio

**COM 2 CASALE
MONFERRATO**

Casale Monferrato

COM 2a BALZOLA**Balzola**

Coniolo
Morano sul Po
Pontestura
Villanova Monferrato

COM 3 FRASSINETO PO

Borgo San Martino
Bozzole
Frassineto Po
Giarole
Mirabello Monferrato
Occimiano
Pomaro Monferrato
Ticineto
Valmacca

COM 4 VALENZA

Castelletto Monferrato
Pecetto di Valenza
San Salvatore Monferrato

Valenza**COM 5 DEL MONFERRATO**

Camagna

Cella Monte
Cereseto
Conzano
Cuccaro Monferrato
Frassinello Monferrato

Lu

Olivola
Ottiglio Monferrato

Ozzano Monferrato

Rosignano Monferrato
Sala Monferrato
San Giorgio
Monferrato
Terruggia
Treville
Vignale Monferrato

COM 6 FELIZZANO

Altavilla Monferrato
Bergamasco
Carentino
Felizzano
Fubine
Masio
Oviglio
Quargnento
Quattordio
Solero

COM 7**ALESSANDRIA****Alessandria****COM 8 PIOVERA**

Alluvioni Cambiò
Bassignana
Montecastello
Pietra Marazzi

Piovera

Rivarone
Sale (**S.O.I.**)

COM 9**CASTELNUOVO
SCRIVIA**

Alzano Scrivia
Castelnuovo Scrivia

Guazzora
Isola Sant'Antonio
Molino dei Torti
Pontecurone

COM 10 TORTONA

Carbonara Scrivia
Casalnoceto
Castellar Guidobono
Paderna
Sarezzano
Spineto Scrivia

Tortona

Viguzzolo
Villaromagnano
Volpedo

**COM 11 TERRE DEL
GIAROLO – AREA VAL
CURONE GRUE
OSSONA**

Avolasca
Berzano di Tortona
Brignano Frascata
Casasco
Castellania
Cerreto Grue
Costa Vescovato
Dernice
Fabbrica Curone
Garbagna
Gremiasco
Momperone
Monleale
Montacuto
Montegioco
Montemarzino
Pozzol Groppo
San Sebastiano Curone
Volpeglino

COM 12 NOVI LIGURE

Carezzano
Cassano Spinola
Gavazzana
Novi Ligure
Pasturana

Pozzolo Formigaro
Sant'Agata Fossili
Sardigliano
Villalvernia

**COM 13 TERRE DEL
GIAROLO – AREA VALLI
BORBERA E SPINTI**

Albera Ligure
Borghetto di Borbera
Cabella Ligure
Cantalupo Ligure
Carrega Ligure
Mongiardino Ligure
Roccaforte Ligure
Rocchetta Ligure

**COM 14 ARQUATA SCRIVIA
Arquata Scrivia**

Grondona
Serravalle Scrivia
Stazzano
Vignole Borbera

**COM 15 APPENNINO
ALERAMICO OBERTENGO –
AREA ALTA VAL LEMME E
ALTO OVADESE**

Bosio
Carrosio
Casaleggio Boiro
Fraconalto
Gavi Ligure
Lerma
Montaldeo
Mornese
Parodi Ligure
San Cristoforo
Tassarolo
Votaggio

COM 16 OVADA

Basaluzzo
Belforte Monferrato
Capriata d'Orba
Carpeneto
Casal Cermelli

Cassinelle
Castelletto d'Orba
Francavilla Bisio
Molare

Ovada

Predosa
Rocca Grimalda
Silvano d'Orba
Tagliolo Monferrato

**COM 17 APPENNINO
ALERAMICO**

**OBERTENGO –
AREA VALLI ERRO
ORBA BORMIDA DI
SPIGNO**

Bistagno

Cartosio
Castelletto d'Erro
Cavatore
Denice
Malvicino
Melazzo
Merana
Montechiaro d'Acqui
Morbello
Pareto
Ponti
Ponzone
Spigno Monferrato
Terzo

**COM 18 ACQUI
TERME**

Acqui Terme
Grogardo
Prasco
Visone

**COM 20
CASTELLAZZO**

BORMIDA

Borgoratto
Alessandrino
Bosco Marengo
Castellazzo Bormida
Castelspina

Frascaro
Fresonara
Frugarolo

COM 21 CASSINE

Alice Bel Colle
Cassine
Gamalero
Morsasco
Ricaldone
Rivalta Bormida
Sezzadio
Strevi

**COM 22 COMUNITA'
COLLINARE CASTELLI
TRA L'ORBA E LA
BORMIDA**

Castelnuovo Bormida
Cremolino
Montaldo Bormida
Orsara Bormida
Trisobbio

NOTA: il Comune in
carattere **grassetto** è
sede del C.O.M. ed il
suo Sindaco responsa-
bile del medesimo.

La programmazione in Provincia di Alessandria

L'attività di previsione e prevenzione, nella Provincia di Alessandria, è basata fondamentalmente sulla programmazione e svolge un ruolo strategico nel sistema di protezione civile.

Tale attività comprende:

- a) l'analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio;
- b) l'individuazione degli scenari di rischio;
- c) l'attivazione di programmi di mitigazione;
- d) l'informazione;
- e) la predisposizione e l'utilizzo di sistemi previsionali.

Essa viene attuata attraverso la predisposizione e la realizzazione di studi inerenti la prevenzione dei rischi su territorio provinciale, la redazione ed il costante aggiornamento del Programma e del Piano Provinciale di Protezione Civile, che la Provincia di Alessandria ha scelto di mantenere distinti.

Il Servizio di Protezione Civile fornisce inoltre consulenza tecnica a Comuni, singoli ed associati, e Comunità Montane, per la redazione e l'attuazione di Piani comunali e intercomunali di Protezione Civile ed in caso di evento critico, provvede a:

- a) l'attivazione dei C.O.M. della zona interessata dall'evento (se necessario);
- b) l'interscambio di informazioni con Prefettura – U.T.G., Regione, Dipartimento Protezione Civile (in caso di eventi di estese proporzioni) ed Enti Terzi interessati;
- c) l'apertura della Sala Operativa Provinciale;
- d) la raccolta e la gestione dei dati inviata dai C.O.M. e dai Comuni interessati.

La fase preventiva viene attuata essenzialmente attraverso l'attività di monitoraggio, prevista nell'organizzazione del sistema di protezione civile

regionale e provvede principalmente al controllo degli eventi naturali legati al rischio idrogeologico, la cui evoluzione si ritiene possa generare situazioni critiche.

La rete di monitoraggio si avvale di specifici strumenti tecnici di rilevazione, strategicamente collocati da Enti diversi, ed i dati relativi giungono alla Provincia dal Centro Funzionale di Arpa Piemonte.

Per quanto riguarda l'assistenza ai Comuni per la redazione e l'attuazione di Piani comunali e intercomunali di Protezione Civile, come si è già accennato nel capitolo dedicato alla legislazione regionale in Piemonte, la Provincia di Alessandria ha proceduto alla redazione delle Linee Guida per la Redazione dei Piani Comunali di Protezione Civile.

L'obiettivo delle Linee Guida è quello di supportare i Comuni mediante la proposizione di una metodologia di pianificazione locale di protezione civile efficace, che permetta una corretta gestione delle attività di protezione civile sul territorio comunale o intercomunale, con un buon grado di "omogeneità" e "confrontabilità", almeno nei termini generali e metodologici, tra i Piani di diversi Comuni, oltre che con il Programma e il Piano Provinciale.

È, infatti, importante che le Amministrazioni locali seguano un indirizzo comune proposto a livello provinciale e regionale, per avviare un'azione coordinata sui contenuti minimi essenziali ed ottenere prodotti razionali, di buona qualità ed omogenei, quindi confrontabili ed utilizzabili anche per sintesi di carattere ultracomunale.

L'esigenza della redazione di questo documento è nata dalla constatazione della complessità delle corrispondenti Linee Guida regionali che, come abbiamo già visto, evidenziano un approccio piuttosto valido ed esauriente, al quale anche il documento provinciale si è ispirato, ma di carattere eccessivamente tecnicistico. I primi tentativi comunali di redazione dei propri piani evidenziavano, infatti, le loro difficoltà nell'adeguarsi a tali indicazioni, con conseguenti tempi dilatati di realizzazione e la tendenza a ricorrere quasi esclusivamente a professionisti esterni.

Il risultato di tale situazione era quello di un aumento dei costi, a carico di Enti con sempre meno risorse economiche e la realizzazione di piani, oltretutto, di

livello qualitativo raramente correlabile a tali costi, spesso di difficile consultazione e, perciò, sostanzialmente poco efficaci.

Le attuali Linee Guida costituiscono una revisione delle preesistenti, edizione 2005, che si è resa necessaria alla luce degli aggiornamenti metodologici, informativi e normativi avvenuti successivamente, sempre all'insegna della massima semplicità possibile. In particolare:

- gli aggiornamenti metodologici derivano principalmente dagli esiti dell'attività di valutazione dei piani comunali/intercomunali effettuata dall'Ufficio Pianificazione Emergenza dal 2007 ad oggi, che hanno palesato l'esigenza di definire un indice generale di piano, quale struttura efficace e condivisa; tale iniziativa si è concretizzata con la collaborazione dei Comuni, che hanno partecipato ad uno specifico tavolo tecnico;
- gli aggiornamenti informativi riguardano, oltre ai necessari ma limitati adeguamenti al mutare del contesto, soprattutto i nuovi strumenti conoscitivi consultabili on-line sviluppati e resi disponibili soltanto recentemente;
- gli aggiornamenti normativi concernono essenzialmente il nuovo disciplinare per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile, approvato dalla Regione Piemonte il 16/08/2007.

È opportuno precisare ancora una volta che la metodologia di redazione dei Piani comunali e intercomunali di protezione civile, in esso definita, tiene ovviamente conto delle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dalla Regione Piemonte nel 2004.

Il documento contiene la descrizione del modello di intervento da attuare sia in caso di emergenza, sia durante la normale attività di studio, previsione e prevenzione. In esso vengono indicati i requisiti tecnici minimi di un Piano Comunale di Protezione Civile in omogeneità, ovviamente, al criterio redazionale ed al modello metodologico utilizzati per l'elaborazione di Piano e Programma Provinciale che, ricordiamo ancora, devono costituire il riferimento fondamentale per la pianificazione di scala locale.

Per sintetizzarne brevemente i contenuti se ne riporta l'indice, che comprende:

1. *Strategie generali di pianificazione comunale*
2. *MODULO A - Parte propedeutica*
 - *A1: relazione generale*
 - *A2: relazione con classificazione integrale dei rischi*
 - *A3: relazione stralcio per tipologia di rischio*
 - *A4: analisi storica*
3. *MODULO B - Parte operativa*
 - *B1: Organizzazione integrata del sistema di comando e controllo*
 - *B2: Organizzazione integrata delle risorse*
 - *B3: Procedure operative integrate*
 - *B4: Informazione*
 - *B5: Formazione ed esercitazioni*
 - *B5: Modulistica*
4. *Allegati cartografici*
 - *Indicazioni generali sulla rappresentazione cartografica*
5. *Verifica di un piano.*

Va poi aggiunto che, al fine di porre in grado i Comuni, oltre a redigere il proprio Piano, anche di valutarlo in bozza prima di procedere alla sua definitiva approvazione, la Provincia di Alessandria ha ritenuto altresì di produrre, divulgandoli e pubblicandoli anche sul suo portale di Protezione Civile, complessivamente i seguenti documenti:

1. Linee Guida Piani Comunali o Intercomunali (già citato e descritto)
2. Modulistica amministrativa per affrontare le emergenze
3. Schede di censimento risorse, per Piani Comunali/Intercomunali di Protezione Civile

4. Schema per l'auto-valutazione dei Piani Comunali/Intercomunali di Protezione Civile (sostanzialmente la stessa griglia utilizzata dall'Ufficio Pianificazione per le proprie valutazioni, comprendente indicazioni circa i contenuti minimi richiesti).

Il Programma Provinciale di Protezione Civile

Il Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi (previsto dalla L. 225/92 nazionale e dalle leggi Regionali 44/2000, 7/2003 e suo Regolamento Attuativo n. 7/R) ha lo scopo di identificare i principali rischi, naturali ed antropici, insistenti sul territorio provinciale e dare indicazioni per mitigare la vulnerabilità territoriale, antropica e al danno, nonché la probabilità di accadimento dell'evento; questo non attraverso interventi preventivi di tipo strutturale, data la quasi inesistente correlazione normativa tra la pianificazione di Protezione Civile e la pianificazione territoriale (vincolante), ma più semplicemente e realisticamente attraverso attività continue di monitoraggio.

Il Programma consiste, insomma, in una "fotografia" (periodicamente aggiornata) della situazione territoriale provinciale, rispetto alle varie tipologie di rischio presenti in esso e costituisce il riferimento fondamentale per la pianificazione di protezione civile di tutti i 190 Comuni della nostra Provincia.

Il Programma Provinciale di Protezione Civile costituisce, inoltre, la fonte principale necessaria alla redazione del Piano Provinciale di Coordinamento di Protezione Civile, che si occupa invece dell'organizzazione e della gestione degli interventi in fase di emergenza.

Il documento, approvato dal Consiglio Provinciale nell'anno 2006, è giunto ora alla sua terza edizione, datata 2012, nella quale si è reso necessario aggiornare soprattutto l'analisi dei rischi, per mantenerlo adeguato alla realtà in continua, dinamica trasformazione.

All'interno del Programma, per semplicità espositiva, i rischi che interessano il territorio alessandrino sono stati divisi in due macro-categorie:

- i rischi naturali, ovvero le calamità, quali alluvioni e terremoti, che sfuggono al controllo dell'uomo;
- i rischi antropici, quelli invece strettamente legati all'attività dell'uomo. Rientrano tra questi gli incendi boschivi (poiché mai dovuti a fenomeni di autocombustione) e il rischio di incidenti chimico – industriali.

La sua struttura generale può essere efficacemente dedotta dalla lettura dell'indice dell'opera, che illustra altresì sinteticamente gli argomenti trattati:

1 Analisi del territorio

1.1 Inquadramento territoriale

1.2 Inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico

1.3 Suddivisione del Territorio in Centri Operativi Misti (C.O.M.)

2 I Rischi

2.1 Definizioni

2.1.1 Il concetto di rischio

2.1.2 La valutazione del rischio naturale

2.1.3 La valutazione del rischio tecnologico

2.2 Rischi presenti sul territorio della Provincia di Alessandria

2.3 Rischio idrogeologico

2.3.1 Esondazioni

2.3.2 Dighe

2.3.3 Frane

2.4 Rischio Sismico

2.4.1 Sismicità sul territorio Regionale

2.4.2 Strumenti per la Tutela del Territorio

2.4.3 Metodologia per la stima dei danni attesi sul territorio provinciale in caso di evento sismico

2.5 Rischio industriale e tecnologico

2.5.1 Quadro normativo

2.5.2 I rischi connessi alla produzione ed utilizzazione di sostanze pericolose

2.5.3 Tipologia degli eventi incidentali

2.5.4 Strumenti per la Tutela del Territorio – Metodi di Pianificazione di Emergenza

2.5.5 *Impianti assoggettati al D. Lgs. 334/1999 e s.m.i.*

2.6 *Rischio di incidenti a vie e sistemi di trasporto*

2.6.1 *Vie di trasporto*

2.6.2 *Sistemi di trasporto: metanodotti, oleodotti, elettrodotti ed ossigenodotti*

2.7 *Rischio Eventi Meteorologici Eccezionali*

2.8 *Rischio Nucleare*

2.8.1 *Rischi nucleari esistenti sul territorio italiano*

2.8.2 *Rischio per la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria*

2.8.3 *Emergenze radioattive*

2.8.4 *Valutazione del rischio*

2.8.5 *Normativa*

2.9 *Il rischio incendi boschivi*

2.9.1 *Statistiche*

2.9.2 *Il rischio incendi boschivi nella Provincia di Alessandria*

2.9.3 *Normativa*

2.10 *Rischio Siccità*

2.10.1 *Siccità 2003*

2.10.2 *Piano direttore regionale delle risorse idriche*

2.10.3 *Rapporto sulla situazione idrica piemontese (agg. al 31 dicembre 2007)*

2.11 *Rischio campeggi*

2.11.1 *Catasto dei dati e analisi dei risultati*

2.11.2 *Versante 1*

2.11.3 *Versante 2*

2.11.4 *Apparato di conoide e collegata asta torrentizia di alimentazione*

2.11.5 *Fondovalle*

2.11.6 *Pianura*

2.11.7 *Lago 1*

2.11.8 *Lago 2*

3 *Allegati cartografici*

Il Piano Provinciale di Coordinamento di Protezione Civile, invece, è stato redatto nella sua prima versione integrale nell'anno 2007 e susseguiva al Piano Provinciale Speditivo di Protezione Civile, che fu realizzato con finalità transitorie, allo scopo di colmare in tempi rapidi una sensibile lacuna del Sistema Provinciale di protezione civile, costituita dalla presenza di un Programma Provinciale ma non di un Piano Operativo vero e proprio, creando e rendendo così operativo almeno il Sistema di Comando e Controllo e definendo l'assegnazione dei compiti e delle responsabilità.

Il documento attualmente in vigore è stato successivamente aggiornato al novembre 2011, per mantenerlo costantemente adeguato alle mutevoli disposizioni normative ed alla situazione territoriale provinciale.

Per rendere possibile dedurre la generalità degli argomenti e dei rischi trattati, nonché la composizione della struttura di allertamento qui esistente, seguendo la prassi ormai consolidata in questo documento, si riporta l'indice del Piano:

- 1 *Riferimenti legislativi*
 - 1.1 *Legislazione nazionale*
 - 1.2 *Legislazione regionale*
 - 1.3 *Regolamenti di attuazione della L.R. 7/2003*
- 2 *Gli attori e le competenze*
 - 2.1 *La Provincia*
 - 2.2 *L'Ufficio Territoriale del Governo*
 - 2.3 *Il Sindaco*
 - 2.4 *Il Volontariato*
 - 2.5 *Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco –115*
 - 2.6 *Le Forze dell'Ordine*
 - 2.7 *La Centrale Operativa – 118*
 - 2.8 *La C.R.I. – Comitato Provinciale*
 - 2.9 *Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (A.R.P.A. Piemonte)*
 - 2.10 *Il Dipartimento di Protezione Civile*
 - 2.11 *La Regione*
 - 2.12 *L'Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. 20*

- 2.12.1 Ospedali
- 2.12.2 Distretti
- 2.13 *A.I.PO – Agenzia Interregionale per il Po (ex Magistrato per il Po)*
 - 2.13.1 *Corsi d'acqua di competenza AIPO*
- 2.14 *L'A.N.A.S.*
- 3 *LE TIPOLOGIE DI RISCHIO*
- 4 *MACROSCENARI DI RISCHIO*
 - 4.1 *Macroscenario rischio idraulico ed idrogeologico*
 - 4.2 *Macroscenario rischio industriale e tecnologico*
 - 4.3 *Macroscenario rischio sismico*
 - 4.4 *Macroscenario rischio incidenti a vie e sistemi di trasporto*
 - 4.5 *Macroscenario rischio incendi boschivi*
- 5 *IL MODELLO ORGANIZZATIVO*
 - 5.1 *Il Centro Operativo Provinciale (C.O.P.)*
 - 5.1.1 *Il Presidente della Provincia*
 - 5.1.2 *Il Comitato Provinciale di Protezione Civile*
 - 5.1.3 *L'Unità di Crisi e le Funzioni di Supporto*
 - 5.1.4 *Sala Operativa Provinciale*
 - 5.1.5 *I Centri Operativi Misti – C.O.M.*
 - 5.1.6 *Il Volontariato*
 - 5.2 *I presidi idraulici*
 - 5.3 *L'Ufficio Territoriale del Governo*
 - 5.3.1 *Protocolli di intesa*
- 6 *PROCEDURE OPERATIVE*
- 7 *Il ruolo della Provincia di Alessandria nelle pianificazioni di emergenza non di competenza*
 - 7.1 *P.E. dighe*
 - 7.1.1 *diga del Moncenisio*
 - 7.2 *P.E.E. industrie a rischio di incidente rilevante*
 - 7.3 *PIANO DI PREVENZIONE DELLE EMERGENZE IDRICHE*
 - 7.4 *RISCHIO NUCLEARE*
 - 7.4.1 *Incidenti su impianti nucleari di potenza al di fuori del territorio nazionale*

7.4.2 centrali nucleari italiane in fase di disattivazione e centri di ricerca, stabilimenti nucleari o luoghi nei quali si impiegano o si detengono sostanze radioattive

7.4.3 Trasporti di materie radioattive o fissili

7.4.4 Trasporto di combustibile nucleare irraggiato

7.4.5 Sorgenti orfane

7.4.6 Impianto FN di Bosco Marengo – SOGIN

7.4.6.1 Storia dell'impianto

7.4.6.2 Decommissioning

7.4.6.3 Allontanamento del combustibile

7.4.6.4 Gestione dei residui

8 PRINCIPALI RISORSE PRESENTI SUL TERRITORIO

8.1 Strutture provinciali

8.2 Aree di ammassamento soccorritori e risorse

8.2.1 Caratteristiche delle aree di ammassamento soccorritori e risorse

8.3 Infrastrutture

8.3.1 Infrastrutture viarie

8.3.1.1 GIURISDIZIONE PROVINCIALE DI R.F.I.

8.3.2 Infrastrutture aeroportuali

8.3.3 Infrastrutture di comunicazione (reti radio)

8.4 Associazioni di volontariato

9 Allegati

Di seguito, si riporta una tabella in cui è schematicamente esemplificata la grande mole di lavoro, in termini di aggiornamenti ed integrazioni apportate, necessaria per mantenere sempre attuale ed efficace un Piano provinciale di Protezione Civile.

Cap.	Argomenti	Aggiornamento	Revisioni/integrazioni
1	Riferimenti legislativi		
1.1	Legislazione nazionale		
1.2	Legislazione regionale		
1.3	Regolamenti di attuazione della L.R. 7/2003	Aggiornamento normativo con regolamento regionale 27 novembre 2006, n. 12/R.	
2	Gli attori e le competenze	--	
2.1	La Provincia	Aggiornamento dei contenuti	
2.2	L'Ufficio Territoriale del Governo		
2.3	Il Sindaco	Aggiornamento dei contenuti	
2.4	Il Volontariato	Aggiornamento dei contenuti	
2.5	Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco –115	Aggiornamento dei contenuti	
2.6	Le Forze dell'Ordine	Aggiornamento dei contenuti	
2.7	La Centrale Operativa – 118		
2.8	La C.R.I. – Comitato Provinciale	Aggiornamento dei contenuti	
2.9	Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (A.R.P.A. Piemonte)		Revisione totale dei contenuti
2.10	Il Dipartimento di Protezione Civile		Revisione totale dei contenuti
2.11	La Regione		--
2.12	L'Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. – 20		Revisione totale dei contenuti
2.12.1	Ospedali		Inserimenti ex novo
2.12.2	Distretti		Inserimenti ex novo
2.12.3	Modalità di censimento delle persone con ridotta capacità motoria.		Inserimenti ex novo
2.13	A.I.PO – Agenzia Interregionale per il Po (ex Magistrato per il Po)	Aggiornamento dei contenuti	
2.13.1	Corsi d'acqua di competenza AIPO		Inserimenti ex novo
2.14	L'A.N.A.S.	--	--
3	Tipologia degli eventi ed ambiti di competenza	Aggiornamento dei contenuti	
4	Le tipologie di rischio	Aggiornamento dei contenuti	
5	Macroscenari di rischio		--
5.1	Macroscenario rischio idraulico ed idrogeologico		Revisione totale dei contenuti Inserimento ex novo dei macroscenari a livello di COM con schede e cartografia dedicata
5.2	Macroscenario rischio idraulico per collasso dighe di competenza del RID		Inserimento ex novo
5.3	Macroscenario rischio industriale e tecnologico		Revisione totale dei contenuti

Cap.	Argomenti	Aggiornamento	Revisioni/integrazioni
			Inserimento ex novo dei macroscenari per ogni industria ex art. 8 con schede e cartografia dedicata
5.4	Macroscenario rischio sismico		Revisione totale dei contenuti
5.5	Macroscenario rischio incidenti a vie e sistemi di trasporto		Inserimenti ex novo
5.6	Macroscenario rischio nucleare		Inserimenti ex novo
5.7	Macroscenario rischio incendi boschivi		Revisione totale dei contenuti
6	Il modello organizzativo		--
6.1	Il Centro Operativo Provinciale (C.O.P.)		Inserimenti ex novo
6.1.1	Il Presidente della Provincia		Inserimenti ex novo
6.1.2	Il Comitato Provinciale di Protezione Civile		--
6.1.3	L'Unità di Crisi e le Funzioni di Supporto	Aggiornamento dei contenuti	
6.1.4	Sala Operativa Provinciale		Inserimenti ex novo
6.1.5	I Centri Operativi Misti – C.O.M.	Aggiornamento dei contenuti	
6.1.6	Il Volontariato		--
6.2	I presidi idraulici.		Inserimenti ex novo
6.3	L'Ufficio Territoriale del Governo	Aggiornamento dei contenuti	
6.3.1	Protocolli di intesa		Revisione totale dei contenuti
7	Procedure operative	Aggiornamento	
8	Il ruolo della Provincia di Alessandria nelle pianificazioni di emergenza non di competenza		--
8.1	PE dighe		Inserimenti ex novo
8.2	PEE industrie a rischio di incidente rilevante		Inserimenti ex novo
8.3	PIANO DI PREVENZIONE DELLE EMERGENZE IDRICHE		Inserimenti ex novo
8.4	RISCHIO NUCLEARE		Inserimenti ex novo
8.4.1	Incidenti su impianti nucleari di potenza al di fuori del territorio nazionale		Inserimenti ex novo
8.4.2	centrali nucleari italiane in fase di disattivazione e centri di ricerca, stabilimenti nucleari o luoghi nei quali si impiegano o si detengono sostanze radioattive		Inserimenti ex novo
8.4.3	Trasporti di materie radioattive o fissili.		Inserimenti ex novo
8.4.4	Trasporto di combustibile nucleare irraggiato		Inserimenti ex novo
8.4.5	Sorgenti orfane.		Inserimenti ex novo
8.4.6	Impianto FN di Bosco Marengo – SOGIN		Inserimenti ex novo
9	Principali risorse presenti sul territorio	--	--
9.1	Strutture provinciali		Inserimenti ex novo

Cap.	Argomenti	Aggiornamento	Revisioni/integrazioni
9.2	Aree di ammassamento soccorsi		Inserimenti ex novo
9.3	Materiali e mezzi		Inserimenti ex novo
9.4	Infrastrutture		Inserimenti ex novo
9.4.1	Infrastrutture viarie		Inserimenti ex novo
9.4.2	Infrastrutture aeroportuali		Inserimenti ex novo
9.4.3	Infrastrutture di comunicazione		Inserimenti ex novo
9.5	Associazioni di volontariato		Inserimenti ex novo

L'Ufficio Territoriale del Governo

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59", le Prefetture sono state trasformate in Uffici Territoriali del Governo ed il Prefetto del capoluogo della regione ha assunto anche le funzioni di Commissario del Governo. Tali Uffici sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferiti ad altri Uffici.

Ciò che ormai è stato recepito è un concetto fondamentale nella concezione moderna della protezione civile, ovvero l'importanza di una gestione integrata dell'emergenza, priva di frammentazione decisionale e di sovrapposizioni funzionali, che permetta di fornire risposte tempestive ed adeguate a fronteggiare un evento calamitoso.

Con questa logica, le indicazioni provenienti dal Dipartimento della Protezione Civile (Circolare 30 settembre 2002, n. 5114) conferiscono al Prefetto un ruolo di "cerniera" tra le risorse in campo degli altri enti pubblici, attivando, secondo quanto pianificato in sede locale dai competenti enti territoriali, tutti i mezzi ed i poteri, sia di competenza statale, com'è stato fino alla fase precedente la L. 100/2012, che tutti gli altri, in caso di emergenze di tipo b) o c).

Resta fermo, in ogni caso, quanto decretato dalle disposizioni legislative di riferimento, secondo cui il Prefetto concorre, con gli enti interessati, a:

- deliberare e/o revocare la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al verificarsi degli eventi indicati dall'art. n. 2, comma 1 lett. C)

della Legge 225/92 (Art. 107, comma 1, lettera b, D.Lgs. 112/98), nonché di coordinare la gestione di tali eventi in qualità di Ufficio Territoriale di Governo;

- emanare le ordinanze relative all'attuazione di interventi di emergenza per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da calamità (Art. 107, comma 1, lettera c, D.Lgs. 112/98);
- Coordinare e/o richiedere esplicitamente l'intervento di Forze dell'Ordine e Forze Armate e delle altre organizzazioni statali.

La stessa circolare, infine, specifica che in situazioni di emergenza è soltanto il Prefetto che in sede locale, quale rappresentante del Governo, è legittimato ad assumere iniziative straordinarie, in attesa di eventuali successive ordinanze di protezione civile.

Il Sindaco

La riforma delle autonomie locali ha configurato il Comune quale ente a competenza generale, deputato alla cura di tutti gli interessi dei propri amministrati. Di conseguenza, in ambito di protezione civile, la legislazione gli affida un ruolo fondamentale nelle fasi di previsione, di prevenzione e di gestione della situazione di emergenza.

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della L. 225/92, è prima Autorità Comunale di Protezione Civile. Ciò significa che, indipendentemente dalla gravità dell'evento, al verificarsi dell'emergenza deve assumere il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e, avvalendosi della struttura comunale, provvedere con i mezzi disponibili agli interventi necessari.

Un ulteriore rafforzamento del ruolo del Sindaco è previsto dal D.Lgs. 112/98, che conferisce ai Comuni anche le funzioni relative all'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi e alla predisposizione del Piano Comunale di Protezione Civile, precisando che l'ente deve dotarsi di

una struttura comunale di protezione civile. In particolare al Sindaco sono assegnate le seguenti attività:

- attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti da programmi e piani;
- adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi;
- predisposizione del piano comunale (e/o intercomunale) di emergenza sulla base degli indirizzi provinciali e regionali;
- attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti e necessari a fronteggiare l'emergenza;
- vigilanza sull'attuazione, da parte delle locali strutture di protezione civile, dei servizi urgenti;
- impiego del volontariato a livello comunale.

La Legge 3 agosto 1999, n. 265 ha inoltre trasferito, in via esclusiva, al Sindaco le competenze prefettizie in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile.

La L.R. 44/2000 attribuisce ai comuni, ai sensi dell' art. 72, le seguenti funzioni:

- attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali e provinciali;
- adozione in ambito comunale di tutti i provvedimenti necessari a fronteggiare l'emergenza e ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi;
- adozione, secondo gli indirizzi regionali e sulla base del piano provinciale, dei piani comunali e/o intercomunali di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla L. 142/1990 e, in ambito montano, tramite le comunità montane, nonché cura della loro attuazione;
- attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari ad affrontare l'emergenza;

- vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
- l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale anche tramite la costituzione di gruppi comunali e intercomunali.

Con L.R. 7/2003 (attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) la Regione Piemonte ha definito le disposizioni finalizzate all'indirizzo, alla gestione e al controllo del sistema regionale di protezione civile, da attuare con tutte le componenti che lo costituiscono.

In particolare, la legge definisce anche il modello organizzativo al livello comunale (modello preventivo, pianificazione dell'emergenza, modello di soccorso e modello di primo recupero) ed il modello di intervento.

La programmazione comunale in Provincia di Alessandria

Per quanto riguarda la programmazione comunale in Provincia di Alessandria, si rileva che a fronte del grande impegno profuso dalla Provincia nell'opera di informazione e di sensibilizzazione dei Comuni verso le tematiche inerenti e della loro importanza ai fini delle capacità di salvaguardia della vita umana e del territorio, esplicate attraverso infinite riunioni a livello sia centrale che decentrato e delle innumerevoli sollecitazioni espresse in varie forme, si sono ottenuti risultati significativi soprattutto a livello statistico, con un apparentemente ottimo grado di copertura del territorio.

La qualità dei prodotti, tuttavia, emersa dall'esame dei Piani comunali da parte degli Uffici provinciali preposti, finalizzata all'espressione del prescritto parere, peraltro non vincolante ma solamente consultivo, è risultata mediamente scarsa.

Struttura e contenuti di molti Piani si è rivelata infatti carente e rivolta semplicemente ad assolvere ad un compito imposto, ma la cui utilità è ancora poco compresa dagli stessi Sindaci, quasi inconsapevoli della loro grave responsabilità in merito e, sostanzialmente, sgradito.

Quando poi i progettisti sono studi professionali esterni, pur non generalizzando, se ne è dovuta spesso constatare la scarsa base scientifica, con una manifesta tendenza ad elaborare strumenti fisicamente consistenti e di “bella presenza”, ma i cui contenuti risultano standardizzati, superficiali, quando non addirittura gravemente carenti.


In questi Piani, l'analisi territoriale è solitamente molto generica, frettolosa e magari inesatta o incompleta; quasi mai seguono le indicazioni delle linee guida regionali e provinciali, né tanto meno le prescrizioni del Regolamento regionale 7/R: ne risultano così strumenti sostanzialmente carenti, strutturalmente male organizzati e di difficile consultazione, quindi poco utili allo scopo prefissato.

Inoltre, sta emergendo ora, in conseguenza all'applicazione delle norme relative all'istituzione delle nuove associazioni di Comuni per la gestione dei servizi, la disdicevole tendenza a produrre piani intercomunali coincidenti con l'associazione, quasi sempre concepita, quella per la protezione civile, secondo finalità che nulla hanno a che vedere con l'omogeneità dei rischi cui è soggetto il territorio, necessaria per la migliore gestione delle emergenze.

Di seguito si riportano comunque due grafici che rappresentano lo stato attuale della pianificazione comunale nella Provincia di Alessandria, da cui purtroppo non è possibile far trasparire i limiti qualitativi testè esposti:

PROVINCIA DI ALESSANDRIA				
STATO DI ATTUAZIONE SISTEMI COMUNALI DI PC				
	Adozione Delibera programmatica	Istituzione Comitato di Protezione Civile	Istituzione Unità di Crisi	Adozione Regolamento di Protezione Civile
TOTALE	178	141	132	158
%	93,7%	74,2%	69,5%	83,2%
STATO DI ATTUAZIONE PIANIFICAZIONE PC				
	Piani post L.R n°7/2003	Piani ante L.R n°7/2003	No piano	
TOTALE	156	32	2	
%	82,1%	16,8%	1,1%	

Stato della pianificazione comunale di Protezione Civile



Rapporto tra pianificazioni di emergenza e territoriale

Ricordato che la L. 100/2012 sancisce, in linea di principio, il rapporto tra Piani d'emergenza e strumenti territoriali ed urbanistici, è interessante rilevare che le vigenti normative regionali piemontesi di protezione civile e di pianificazione urbanistica non risultano ancora concretamente correlate e non hanno un mutuo potere impositivo per quanto riguarda nemmeno le aree destinate ad uso di protezione civile.

Nessuna norma, infatti, impone chiaramente ai Sindaci l'individuazione di aree ad uso di protezione civile (aree di ammassamento risorse, persone e di attesa).

Infatti, dal punto di vista urbanistico, la Legge Regionale 56/77 "Tutela ed uso del suolo" che recepisce il Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (art. 3) "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e

produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti” fornisce all’art. 21, comma 1 gli standards urbanistici per le aree di interesse comune.

Questa legge, dopo avere indicato al suo articolo 4 comma 2 che “gli strumenti di pianificazione territoriale considerano i contenuti e le prescrizioni dei piani e dei programmi settoriali che hanno incidenza territoriale e che sono redatti in applicazione di disposizioni normative nazionali e regionali e provvedono al loro coordinamento nel rispetto delle competenze degli organi statali interessati”, non ha poi esplicitamente previsto la protezione civile nell’elenco delle aree per attrezzature di interesse comune, trascurando le indicazioni fornite dal D.M. 1444/1968 e lasciandone così la loro realizzazione alla sola sensibilità e buona volontà delle singole amministrazioni comunali.

L’articolo 21 (Standards urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale), infatti recita:

“Nel Piano Regolatore Generale deve essere assicurata una dotazione complessiva di aree per servizi sociali, comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, esistenti ed in progetto, commisurata all’entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistici, sulla base dei seguenti parametri:

Aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali

la dotazione minima complessiva delle aree per servizi sociali e' stabilita in 25 mq. e sino a 7 mq. per abitante può essere reperita in aree private assoggettate ad uso pubblico o da assoggettare ad uso pubblico mediante convenzione, secondo le norme del P.R.G. Tale dotazione e' da intendersi, in linea di massima, così ripartita:

a) 5 mq. per abitante di aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo);

b) 5 mq per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e centri commerciali pubblici);

c) 12,50 mq. per abitante di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;

d) 2,50 mq. per abitante di aree per parcheggi pubblici.”

Dal punto b), risultano evidentemente omessi, rispetto alle indicazioni della norma nazionale di riferimento, i “pubblici servizi”, entro i quali il D.M. 1444/1968 (art. 3) prevede invece esplicitamente le aree destinate agli usi di protezione civile: “aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre”.

Usi senza dubbio finalizzati a quei principi di pubblica incolumità invocati dalla Legge Urbanistica Nazionale 1150/1942 (*Il regolamento edilizio comunale che disciplina le modalità esecutive degli interventi sul territorio deve stabilire le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità*) e rispondenti inoltre pienamente alle sempre ed ovunque auspiccate finalità di pubblico interesse.

Alla luce delle innovazioni introdotte in materia dalla citata L. 100/2012, è ora auspicabile che la legislazione urbanistica nazionale e piemontese stabiliscano regole e procedure omogenee per correlare positivamente pianificazione territoriale ed urbanistica, con quella di emergenza; relazione attualmente non compiutamente definita e lasciata alla discrezionalità dei singoli Enti locali.

Conclusioni

Alla luce di quanto fin qui esposto e di fronte alla scelta di abolire le Province, da tempo annunciata ed ora in fase di effettiva realizzazione, si ritiene opportuno esprimere, anche in questa sede, preoccupazione verso il possibile smembramento delle strutture provinciali di Protezione Civile. Queste, infatti, come abbiamo visto, hanno raggiunto livelli di efficienza e di reale utilità obiettivamente apprezzabili, per il conseguimento dei loro peculiari fini di salvaguardia delle persone e dei territori; anche e

soprattutto, se confrontati con quanto è stato realizzato altrove, perfino in ambito internazionale.

In Piemonte, ancora a causa delle numerose ed anche luttuose emergenze di varia natura a cui è stato purtroppo sottoposto, si sono raggiunti valori di eccellenza a livello nazionale e, aggiungerei con orgoglio, particolarmente in provincia di Alessandria. Impressione nata dall'oggettivo confronto fra le diverse realtà presenti alle numerose riunioni frequentate in sede regionale, ma anche in occasione di interventi operativi svolti a supporto di emergenze di livello c), a raffronto di strutture appartenenti ad altre regioni e nazionali.

Solo qui ad esempio, tra le province piemontesi, grazie anche alla preziosa collaborazione dei Comuni, si è realizzato un sistema di Protezione Civile in cui i Centri Operativi Misti, non solo sono stati formalmente costituiti, ma risultano anche compiutamente strutturati ed effettivamente operativi anche in fase preventiva, dotati inoltre di un servizio di reperibilità h24, altrove assente o parzialmente funzionante, quando non soltanto ora allo studio.

Sempre qui, inoltre, è stato raggiunto un livello di reciproca fiducia e di concreta collaborazione tra Provincia e Prefettura - U.T.G., che vede numerosi compiti, altrove mantenuti in capo alle Prefetture, qui invece totalmente delegati alla Provincia, attraverso specifici accordi e protocolli d'intesa.

Resta la speranza che tale esempio di efficienza strutturale, di buona organizzazione e, quel che infine è più importante, di efficacia, venga riconosciuto e salvaguardato ad un equivalente livello territoriale organizzativo del sistema di Protezione Civile, a parere di molti ottimale per lo svolgimento di una positiva attività di coordinamento.

In conclusione, ritengo innanzitutto doveroso ribadire ancora l'osservazione che, in un ambito regionale che vede operante un sistema di Protezione Civile sostanzialmente ben funzionante, relativamente efficiente e sicuramente efficace in tutte le sue componenti, si manifestano tuttavia alcune criticità.

Benché queste non siano così rilevanti da inficiare le numerose qualità positive emerse dall'analisi svolta, pare utile e costruttivo evidenziarle, con

l'auspicio che ciò possa rivelarsi utile per stimolare un ulteriore impegno a migliorare ancor più quanto fin qui già positivamente attuato. Ovviamente, nel rispetto dell'argomento scelto, la mia attenzione rimane mirata allo specifico settore della pianificazione.

Pertanto, riprendendo osservazioni già espresse nella trattazione precedente, riassumerei ed evidenzierei quanto segue:

1. sarebbe di grande utilità, per migliorare qualità ed efficacia dei Piani comunali di Protezione Civile e, conseguentemente, la loro applicabilità (poiché la loro effettiva applicazione, nel corso di emergenze ed esercitazioni, è stata finora raramente riscontrata), pensare alla possibilità di attribuire alle Province, o a chi subentrerà ad esse in tale compito, la facoltà di esprimere un parere vincolante in merito.
2. la Regione Piemonte dovrebbe provvedere a colmare i propri ritardi in tema di pianificazione di Protezione Civile, ormai non più accettabili, procedendo alla redazione compiuta del Programma e del Piano operativo regionale e mettendoli finalmente a disposizione di tutti gli Enti di gerarchia inferiore, quale riferimento indispensabile anche al loro livello pianificatorio.
3. La Regione Piemonte, in considerazione del principio ora dettato dalla L. 100/2012, dovrebbe inoltre introdurre nella propria Legge Urbanistica, tra l'altro recentemente aggiornata (L.R. 3/2013, "Modifiche alla legge regionale 56/1977 - Tutela ed uso del suolo - e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia"), obblighi specifici circa la correlazione tra piani d'emergenza e pianificazione territoriale ed urbanistica, per una migliore tutela dell'incolumità di persone e territorio ed una più efficace gestione delle possibili emergenze.